

695^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.701, punto 3 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.9/12
VIENNA DOCUMENT PLUS
NOTIFICA PREVENTIVA DI IMPORTANTI
ATTIVITÀ MILITARI**

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

sottolineando l'importanza degli accordi politico-militari dell'OSCE e del Documento di Vienna, ai fini del rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Europa,

riaffermando l'impegno degli Stati partecipanti all'OSCE di dare piena attuazione alle misure concordate miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM),

dando attuazione alla Decisione del Consiglio dei ministri N.16/09 che invita l'FSC, tra l'altro, a rafforzare il Documento di Vienna,

guidato dalla Decisione N.1/10 dell'FSC che stabilisce una procedura per l'integrazione di pertinenti decisioni dell'FSC nel Documento di Vienna,

adottando il testo del Documento di Vienna 2011 come base per emendamenti e aggiunte,

decide di:

aggiungere al Capitolo V "Notifica preventiva di talune attività militari" i nuovi paragrafi (46*)¹, (46*.1) and (46*.2) contenenti il testo seguente:

(46*) in assenza di esercitazioni o attività militari notificabili durante un anno solare, gli Stati partecipanti notificheranno una importante esercitazione o attività militare tenuta sul loro territorio nazionale nella zona di applicazione

1 46* – L'asterisco indica che il presente paragrafo nella nuova versione del Capitolo V "Notifica preventiva di talune attività militari" seguirà il paragrafo 46 – l'ultimo paragrafo del Capitolo V della versione corrente. Tale numerazione dei nuovi paragrafi introdotti nel Capitolo V comporterà che, nel corso della discussione dei loro contenuti, non sarà necessario modificare la numerazione attuale dei paragrafi del Capitolo VI "Osservazione di talune attività militari", il cui primo paragrafo sarà il numero (47).

delle CSBM che risulti al di sotto delle soglie previste dai paragrafi (40.1.1), (40.1.2), (40.2), (40.2.1), (40.3) e (40.3.1);

(46*.1) Nel determinare la specifica esercitazione o attività militare oggetto della notifica gli Stati Partecipanti saranno guidati, a loro discrezione, dal criterio della rilevanza militare;

(46*.2) La notifica di tali esercitazioni o attività militari sarà conforme a quanto previsto nei paragrafi (38), (39), (42), (43), (44), (45) e (46).